



ATTO DIRIGENZIALE

| | |
|---|--|
| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) | |
| Ufficio istruttore | <input checked="" type="checkbox"/> Sezione Turismo |
| Tipo materia | <input type="checkbox"/> PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro |
| Privacy | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Pubblicazione integrale | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> NO |

N. 195 del 10/11/2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 056/DIR/2020/00195

Oggetto: CUP B39J20000210002. Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco. Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 96 del 20 luglio 2020. Proroga termine di scadenza per lo svolgimento delle attività previste dalle proposte progettuali approvate e ammesse a finanziamento.

Il Dirigente della Sezione Turismo

Visti

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
- la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e le successive DGR n. 211 del 25/02/2020, n. 508 del 08/04/2020 e n. 1501 del 10/09/2020;

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento – Funzionario P.O. incardinato presso il Servizio Sviluppo del Turismo riceve dal medesimo la seguente relazione.



PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 25 dell'11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni pro loco, "La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all'attrattività del proprio territorio".

Con DGR n. 55/2020 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2020 ed è stata stanziata, sul capitolo di spesa 313021 "Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018" la somma di Euro 150.000,00.

Al fine di assicurare adeguato sostegno economico al sistema delle pro loco, con DGR n. 682/2020 è stata effettuata una variazione di bilancio, implementando la dotazione del capitolo di spesa 313021 che, per l'anno 2020, attualmente ammonta ad Euro 250.000,00.

TENUTO CONTO CHE

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le "Linee guida per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco", come previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 25/2018.

Con Atto Dirigenziale n. 96 del 20/07/2020 la Sezione Turismo ha provveduto ad approvare l' "Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco", con il relativo modulo di domanda, nonché a prenotare l'impegno di spesa di € 250.000,00.

L'avviso prevede che potevano presentare, entro la scadenza del 15 ottobre 2020 e comunque sino ad esaurimento dei fondi a disposizione, proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel territorio regionale iscritte, alla data di presentazione della domanda, all'albo regionale di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 25/2018. La domanda poteva essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma associata.

Le proposte progettuali devono riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in grado di generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative vigenti per l'esercizio delle attività e professioni turistiche:

- a) attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico (es. degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche ecc;
- b) attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell'artigianato ed enogastronomia;
- c) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica.

Gli interventi finanziabili devono svolgersi dopo l'approvazione della proposta progettuale e concludersi entro il 31 dicembre 2020.

L'istruttoria delle proposte progettuali pervenute è stata svolta dalla Commissione di valutazione nominata dal dirigente della Sezione Turismo con D.D. n. 118/2020 e si è articolata nella verifica di ammissibilità formale e sostanziale, ad esito positivo della quale si è proceduto alla valutazione tecnica delle proposte secondo i criteri individuati.



SEZIONE TURISMO

La Commissione ha proceduto alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione dell'istanza all'indirizzo PEC indicato per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale, secondo i criteri specificati meglio specificati nell'avviso, cui si fa rinvio. Il punteggio massimo conseguibile da ciascuna proposta è di 100/100 punti. Sono state considerate ammissibili a finanziamento le proposte che hanno totalizzato un punteggio non inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento), sino ad esaurimento di risorse.

PRESO ATTO CHE

con **D.D. n. 129 del 14.09.2020** sono state approvate n. 6 proposte progettuali per un importo a carico della Regione pari ad **euro 28.376,00**, con **D.D. n. 137 del 22.09.2020** sono state approvate n. 7 proposte progettuali per un importo a carico della Regione pari ad **euro 29.500,00**, con **D.D. n. 144 del 01.10.2020** sono state approvate n. 5 proposte progettuali per un importo a carico della Regione pari ad **euro 30.000,00**, con **D.D. n. 147 del 01.10.2020** sono state approvate n. 9 proposte progettuali per un importo a carico della Regione pari ad **euro 54.584,00**, con **D.D. n. 152 del 06.10.2020** sono state approvate n. 6 proposte progettuali per un importo a carico della Regione pari ad **euro 37.000,00**, con **D.D. n. 157 del 08.10.2020** è stata approvata n. 1 proposta progettuale per un importo a carico della Regione pari ad **euro 1.870,00**, con **D.D. n. 175 del 22.10.2020** sono state approvate n. 15 proposte progettuali per un importo a carico della Regione pari ad **euro 68.770,00**, per un totale di **n. 49 proposte progettuali approvate e finanziabili per una somma totale a carico della Regione a valere sull'Avviso in oggetto pari ad euro 250.000,00**;

RILEVATO CHE

in riferimento alle misure adottate nell'ambito della **fase emergenziale legata alla pandemia Covid – 19**, tra gli altri provvedimenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124**, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020", che ha introdotto misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020, prorogando dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.

Successivamente, in data **7 agosto 2020**, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

In data **7 settembre 2020**, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state prorogate al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid - 19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

In data **7 ottobre 2020**, il **Consiglio dei Ministri**, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, **fino al 31 gennaio 2021**, dello **stato d'emergenza** dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

In data **13 ottobre 2020**, con **Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri**, sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid - 19. In particolare, lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è



SEZIONE TURISMO

consentito soltanto **in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore. Gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni prima indicate.

Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

In data **18 ottobre 2020**, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** sono state integrate le disposizioni adottate con il precedente decreto del 13 ottobre con ulteriori misure di natura restrittiva. In particolare, **delle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. **Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

In data **24 ottobre 2020**, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, è stato confermato che delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È stato, altresì, **fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Inoltre, è stato confermato che lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore; sono **sospesi gli spettacoli** aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; sono **sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Infine, in data **3 novembre 2020**, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state **confermate le precedenti misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio e sono state anche introdotte nuove limitazioni**. In particolare, il citato provvedimento ha stabilito che **dalle ore 22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso **fortemente raccomandato**, per la



SEZIONE TURISMO

restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Il decreto ha confermato che **delle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private e che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore. Sono, altresì, **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Sono **vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**, sono **sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Inoltre, è previsto che, con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le Regioni che si collocano in uno **"scenario di tipo 3"** e con un livello di **rischio "alto"** in cui è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso da quello di residenza**, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Il decreto prevede che, con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le Regioni che si collocano in uno **"scenario di tipo 4"** e con un livello di **rischio "alto"** in cui è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Le disposizioni del predetto DPCM si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Con specifico riferimento al territorio pugliese, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, che produce effetti dal 06.11.2020 per un periodo pari a quindici giorni, ha collocato la Regione Puglia nello "scenario di tipo 3" (arancione) e con un livello di rischio "alto" con le conseguenti limitazioni e prescrizioni descritte in precedenza.

Tenuto conto delle misure restrittive sancite dai provvedimenti prima citati, **numerose associazioni pro loco** le cui proposte progettuali sono state approvate e ammesse a finanziamento hanno manifestato, tramite formale richiesta inviata tramite pec, la **necessità di rinviare a data da destinarsi**, in tutto o in parte, le attività previste dalle rispettive progettualità.

CONSIDERATO CHE

diverse misure restrittive adottate con i provvedimenti prima citati riguardano lo **svolgimento di attività previste dalle proposte progettuali** presentate dalle associazioni pro loco approvate e finanziabili;



le attività progettuali non correlate, in maniera specifica, ad un determinato periodo dell'anno (ad esempio le festività natalizie) possono essere posticipate, per garantire la maggiore partecipazione possibile e in piena sicurezza da parte dei cittadini / visitatori, fermo restando l'importo massimo del costo del progetto e le caratteristiche delle attività medesime;

RITENUTO

che il termine di scadenza fissato dall' "Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco" (Pubblicato sul BURP n. 116 del 13 agosto 2020) alla data del 31.12.2020 può essere prorogato alla data del 30.06.2021 per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività previste dalle proposte progettuali, compatibilmente con l'evolversi della curva epidemiologica e degli eventuali ulteriori provvedimenti emanati da autorità statali / regionali contenenti misure restrittive finalizzate a contenere la diffusione del virus, previa formale richiesta inviata dalle associazioni pro loco all'indirizzo pec prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it, recante specifica indicazione della nuova data, fermo restando l'importo massimo del costo del progetto e le caratteristiche delle attività medesime;

che le richieste di proroga presentate dalle associazioni pro loco in data antecedente alla pubblicazione del presente atto dirigenziale ed aventi ad oggetto attività dotate di specifica autonomia e non strettamente correlate ad uno specifico periodo dell'anno siano integrate dagli interessati con indicazione specifica della nuova data di realizzazione;

ragionevole concedere alle associazioni pro loco la possibilità di rendicontare anche le attività progettuali svolte solo in parte rispetto al programma approvato, ove dotate di propria autonomia, nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dall'Avviso, al fine di procedere alla successiva liquidazione, proporzionalmente all'attività svolta, del contributo a carico della Regione, nei limiti degli importi approvati per ciascun progetto.

Tanto premesso,

VISTI

- la Legge Regionale n. 25 dell' 11 giugno 2018,
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
- la D.D. n. 96 del 20/07/2020;
- le D.D. n. 129 del 14.09.2020, D.D. n. 137 del 22.09.2020, D.D. n. 144 del 01.10.2020, D.D. n. 147 del 01.10.2020, D.D. n. 152 del 06.10.2020, D.D. n. 157 del 08.10.2020, D.D. n. 175 del 22.10.2020;

si propone al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la conseguente determinazione.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.



SEZIONE TURISMO

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Funzionario P.O. responsabile del procedimento;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. responsabile del procedimento;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prorogare alla data del 30.06.2021, compatibilmente con l'evolversi della curva epidemiologica e degli eventuali ulteriori provvedimenti emanati da autorità statali / regionali contenenti misure restrittive finalizzate a contenere la diffusione del virus, il termine di scadenza del 31.12.2020 fissato dall' "Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco" (pubblicato sul BURP n. 116 del 13 agosto 2020) per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività previste dalle proposte progettuali, approvate e finanziabili, non strettamente correlate ad uno specifico periodo dell'anno, previa formale richiesta inviata dalle associazioni pro loco all'indirizzo pec prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it, recante specifica indicazione della nuova data, fermo restando l'importo massimo del costo del progetto e le caratteristiche delle attività medesime;
- 2) che le richieste di proroga presentate dalle associazioni pro loco in data antecedente alla pubblicazione del presente atto dirigenziale ed aventi ad oggetto attività dotate di specifica autonomia e non strettamente correlate ad uno specifico periodo dell'anno siano integrate dagli interessati con indicazione specifica della nuova data di realizzazione, secondo quanto stabilito al punto 1 del presente atto;
- 3) di concedere alle associazioni pro loco la possibilità di rendicontare anche le attività progettuali svolte solo in parte rispetto al programma approvato, ove dotate di propria autonomia, nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dall'Avviso, al fine di procedere alla successiva liquidazione, proporzionalmente all'attività svolta, del contributo a carico della Regione, nei limiti degli importi approvati per ciascun progetto;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento:
 - è composto da n. 7 pagine;
 - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni.

**Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone**

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario P.O.
Dott. Antonio Longo**